



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Matera

Viale Aldo Moro n. 26 – 75100 Matera

Prot. n. 127

Matera, 1 GEN. 2022

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in partico/are nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"*, all'art.3, *"Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19"*, modifica l'art. 9-sexies del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, contenente *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche *«ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»*;

Considerato che la disposizione dell'art. 9-sexies contiene una disciplina speciale e autonoma, rispetto a quella statuita dall'art. 9-bis, anch'esso modificato dal menzionato art. 3 del d. l. n. 1 del 2022;

Rilevato che mentre per il comma 1 ter dell'art. 9 bis, la decorrenza in vigore è indicata dal 1° febbraio p.v., per l'art. 9 sexies non è stabilita alcuna dilazione e pertanto essa è vigente dall'8 gennaio 2021;

Viste le circolari ministeriali m.g_DOG.13/10/2021.0209381.U *"Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari"* e m.g_DOG. 14/ 10/2021.021 0214.U *"Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari -integrazione"*;

Visto il decreto n. 1 del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza del 10/01/2022, comunicato con Prot. 72 del 10/01/2022, e la relativa delega a porre in atto misure funzionali a garantire il rispetto delle nuove disposizioni indicate in premessa;

Sentito il Presidente del Tribunale;

DISPONE

1. che con decorrenza dall'08/01/2022 l'accesso agli uffici giudiziari siti in Via

Aldo Moro n. 2, dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato, estranei all' amministrazione della giustizia, avvenga solo ove dispongano di certificazione verde COVID- 19 (c.d. green pass base) e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione.

I controlli **non includono**, invece, **le parti del processo e i testimoni**.

2. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID -19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel D.P.C.M. 17 giugno 2021, come successivamente modificato. Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.
3. In attesa dell'implementazione di sistemi automatici di verifica del *green pass* all'accesso del palazzo di giustizia o all'impiego delle piattaforme informatiche che saranno rese disponibili dall'amministrazione (NOIPA, Piattaforma Nazionale-DCG e/o eventuali altre), l'espletamento di controlli, all'ingresso avverrà tramite Guardie Particolari Giurate, possibilmente a tappeto e, ove non possibile, a campione. Si utilizzeranno, allo stato, gli appositi applicativi (c.d. *app*) sugli *smartphone* forniti dall'Amministrazione.
4. A seguito di implementazione automatizzata del controllo degli accessi, ove si verificasse eventuale malfunzionamento delle apparecchiature, si procederà con le modalità di attivazione del controllo a campione ad opera delle Guardie particolari Giurate anche al fine di evitare assembramenti ai punti d'ingresso e ritardi.
5. Il personale preposto al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura - o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso - al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviterà ad allontanarsi.
6. Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID- 19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.


Manda alla segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza preposto alla sorveglianza degli accessi del Palazzo di Giustizia di Matera per la pubblicazione sul sito internet della Procura della Repubblica di Matera.

Si comunichi ai magistrati a tutto il personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria, anche per la successiva comunicazione a

tutto il personale di Polizia Giudiziaria;

Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, al Sig. Presidente del Tribunale di Matera anche per l'ulteriore inoltro all'Ufficio del Giudice di Pace di Matera, al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera per l'ulteriore diramazione ai propri iscritti.

Il Procuratore della Repubblica
D. Pietro Argentino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pietro Argentino', written over the typed name. The signature is stylized and somewhat cursive.



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Prot. n. 49
U.O.R.: SegrGen

All. /

Potenza,

10 GEN 2022
Class. 1.2

Decreto n. 1 /2022

Il Procuratore Generale,

considerato che il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, all'art. 3 ("Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19") modifica l'art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 contenente "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche "*ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*";

ritenuto che, ai sensi del nuovo art. 4 quinquies co. 2 del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, il controllo dell'attuazione delle previsioni in materia viene conferito al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi ai palazzi di giustizia del Distretto;

che l'estensione del controllo alle categorie precedentemente esonerate è disposto dall'art. 3 co. 1 , lett. b) 1) del d.l. n. 1 del 2022, che in tal senso modifica l'art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021;

considerato che, coerentemente, lo stesso art. 3 co. 1 lett. b)2) del d.l. n. 1 del 2022 riduce la portata dell'esenzione stabilita dal co. 8 dell'art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021, che si legge ora nel senso che l'esenzione dall'esibizione del "Green pass" si applica solo ai testimoni e alle parti del processo, laddove, sul differente versante ora in considerazione, l'art. 3 co. 1 lett. b) 3) inserisce, nel d.l. 52/2021, il comma 8 bis dell'art. 9 sexies, che prevede che l'assenza del difensore, per mancato possesso o

manca esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

rilevato che in ordine alla data di entrata in vigore dell'estensione sopra descritta dell'obbligo sono emersi due diversi orientamenti interpretativi.

Il primo individua la data di entrata in vigore in quella del 1° febbraio 2022, ai sensi del co. 1 ter del novellato art. 9 bis del decreto legge n. 52/2021;

il secondo la colloca in concomitanza immediata con l'attuale vigenza del d.l. n. 1/2021, considerando che la disposizione dell'art. 9 sexies prevede una disciplina speciale e autonoma a fronte di quella generale di cui all'art. 9 bis, parimenti modificato dall'art. 3 del d.l. n. 1 del 2022;

considerato che entrambi gli orientamenti presentano pari dignità, il primo in quanto parifica l'onere di adeguamento a carico dei difensori a quello delle altre categorie di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, il secondo, in quanto più aderente al principio di specialità, idoneo a dirimere, in sede interpretativa, il conflitto fra norme, in relazione al rapporto fra l'art. 9 sexies (norma speciale) rispetto all'art. 9 bis (norma generale);

considerato tuttavia che il generale e preminente principio di cautela, che presiede alla tutela del diritto alla salute, induce ad optare per l'attuale vigenza delle disposizioni sopra citate;

richiamate le circolari ministeriali DOG 13.10.2021 ("Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari") e DOG 14.10.2021, integrativa della predetta;

richiamate le circolari in materia già vigenti in questo Distretto dal 15 ottobre 2021, anche con particolare riguardo alle modalità esecutive dello stesso, emanate in adempimento delle previsioni di cui al d.l. 21.9.2021, n. 127,

Dispone

Che l'accesso agli uffici giudiziari, da parte dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia avvenga solo nel possesso e previa esibizione, a richiesta, di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass base),

Manda

alla Segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento ai Responsabili degli Istituti di Vigilanza che provvedono alla sorveglianza degli accessi agli Uffici giudiziari del Distretto,

Delega

i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto a porre in atto le misure funzionali a garantire il rispetto delle sopra illustrate disposizioni.

Con successivi provvedimenti verrà data attuazione alle ulteriori previsioni di cui al d.l. n. 1/2021 la cui entrata in vigore è differita.

Il presente provvedimento sarà inserito nel sito web dell'Ufficio.

Dispone

altresi la comunicazione del presente provvedimento ai Sig.ri Procuratori presso il Tribunale di Potenza, Lagonegro e Matera, nonché presso il Tribunale per i Minorenni;

ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell' Ordine degli Avvocati del Distretto per l'ulteriore diramazione ai propri iscritti

nonché, per conoscenza:

al Presidente della Corte d'Appello di Potenza

ai Presidenti dei Tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera e presso il Tribunale per i Minorenni;


al Presidente del Tribunale di Sorveglianza;

ai Dirigenti amministrativi delle Procure e dei Tribunali del Distretto

Il Procuratore Generale

Armando D'Alterio

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio



Firmato
digitalmente da
D'ALTERIO
ARMANDO
C = IT
O = MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA